

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

320/2022/R/EEL

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELLE
IMMISSIONI AI FINI DEL SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 440/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 570/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 361/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 361/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 ottobre 2021, 435/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 453/2021/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera del 17 dicembre 2020, prot. Autorità 42645 del 17 dicembre 2020, inviata congiuntamente da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) all’Autorità (di seguito: lettera del 17 dicembre 2020);
- la lettera del 14 gennaio 2022, prot. Autorità 1601 del 14 gennaio 2022, trasmessa dal GSE all’Autorità (di seguito: lettera del 14 gennaio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito anche: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- il decreto legislativo 199/21, tramite il quale viene recepita la direttiva 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, attribuendo all’Autorità ruoli regolatori, propositivi e consultivi;
- l’articolo 9 del decreto legislativo 199/21 prevede la soppressione del meccanismo dello scambio sul posto decorsi novanta giorni dall’adozione dei decreti ministeriali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del richiamato decreto legislativo (decreti volti a definire i nuovi incentivi per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la sua condivisione nell’ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili) e la definizione, nell’ambito dei predetti decreti ministeriali, delle modalità con cui, a decorrere dal 31 dicembre 2024, gli impianti di produzione che già operano in regime di scambio sul posto siano gradualmente convertiti al meccanismo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 199/21;
- con riferimento alla regolazione della misura dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per l’attribuzione degli incentivi, l’articolo 36 del decreto legislativo 199/21 prevede che l’Autorità definisca, tra l’altro, le modalità con le quali i dati di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa degli impianti forniti dai gestori di rete confluiscono all’interno del SII. A tal fine, l’Autorità stabilisce le modalità con le quali ciascun cliente finale, nonché i produttori e i soggetti abilitati, possono accedere, tramite un’unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con

riferimento all'energia elettrica condivisa all'interno di configurazioni di autoconsumo;

- il medesimo articolo 36 del decreto legislativo 199/21, inoltre, dispone che il Ministro della Transizione Ecologica stabilisca, con uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, le modalità con le quali sono disciplinati i rapporti fra Acquirente Unico e GSE e le modalità di accesso all'infrastruttura informatica, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio, nonché una più rapida risposta nell'erogazione degli incentivi;
- con la deliberazione 122/2022/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, avviato un procedimento relativo alla misura dell'energia elettrica, ivi inclusa quella prodotta e immessa da fonti rinnovabili, da completare entro il 31 dicembre 2023, con la finalità di implementare le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 199/21 in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili, ivi incluse le modalità per accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione;
- il TIS definisce la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (c.d. *settlement*).

CONSIDERATO CHE:

- il processo di *settlement* del settore elettrico prevede obblighi informativi concatenati fra imprese distributrici sottese, imprese distributrici di riferimento e Terna ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata e immessa in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e produzione; il TIS in relazione alle immissioni prevede in particolare che:
 - Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alle reti di distribuzione ad essa comunicati dalle imprese distributrici, nonché i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (articolo 9);
 - ai fini del precedente alinea:
 - a) le imprese distributrici, sia sottese che di riferimento, trasmettono direttamente a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete (comma 37.1, lettera a), punto i e comma 38.1, lettera a) punto i);
 - b) le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW (di seguito: dati di misura relativi alle unità di

- produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW) connessi alla propria rete (comma 37.1, lettera a), punto ii));
- c) le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna i dati di misura delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese, nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai medesimi impianti (comma 38.1, lettera a), punto ii));
- i dati di misura delle immissioni scambiati ai sensi dei suddetti obblighi informativi sono eventualmente rettificati nell'ambito delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2 a seguito dell'insorgenza di rettifiche di *settlement* o tardive; nell'ambito di tali sessioni semestrali di conguaglio è prevista, ai sensi dell'articolo 72bis del TIS, una fase di verifica delle rettifiche ai dati di misura inviate dalle imprese distributrici a Terna che consente agli utenti del dispacciamento di controllare i dati relativi all'energia elettrica prelevata e immessa (funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio) e alle imprese distributrici di correggere gli eventuali errori riscontrati.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 361/2020/R/eel, recante gli orientamenti per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e i "*significant grid user*" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ha anticipato l'intenzione di prevedere che anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano resi disponibili a Terna i dati puntuali (per singola unità di produzione) relativi all'energia elettrica immessa;
- tale innovazione nell'invio dei dati di misura dell'energia elettrica immessa è indirettamente funzionale alle esigenze di osservabilità della generazione distribuita e del relativo "perimetro esteso BT", nonché ad eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto;
- in esito alla suddetta consultazione è emerso un generale apprezzamento per quanto prospettato, inoltre, Terna ha sottolineato che:
 - sono necessari circa sei mesi per l'adeguamento dei sistemi informativi di acquisizione dei dati di misura;
 - al fine di analizzare il corretto funzionamento dei nuovi flussi di misura, è necessario prevedere una fase di parallelo gestionale di tre mesi, in cui i dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano inviati a Terna sia in forma aggregata, mediante i flussi di misura attualmente esistenti (le curve aggregate per area di riferimento in tale fase continuerebbero a essere considerate come dati ufficiali a fini del *settlement*), sia puntualmente mediante i nuovi flussi di misura (curve di misura puntuali cioè distinte per singola unità di produzione);
- con il documento per la consultazione 435/2021/R/com l'Autorità ha prospettato alcuni interventi di revisione del TIS relativi ai meccanismi di attribuzione *ex-ante*

dell'energia elettrica prelevata e confermato gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 361/2020/R/eel; con i predetti orientamenti l'Autorità ha esplicitato l'intenzione di modificare la regolazione vigente prevedendo che la trasmissione a Terna dei dati di misura dell'energia elettrica immessa dalle singole unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW avvenga in analogia a quanto già previsto per tutte le altre tipologie di unità di produzione e definito a tal fine alcuni aspetti implementativi per consentire il passaggio all'invio puntuale di tali dati;

- in particolare, con il documento per la consultazione 435/2021/R/eel è stata prospettata:
 - una fase di test preliminari di tre mesi implementata da Terna e dalle imprese distributrici in cui parallelamente alla trasmissione in forma aggregata e per area di riferimento dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW si trasmettano anche i medesimi dati per ciascun punto di immissione (prevista nel periodo 1 febbraio - 30 aprile 2022);
 - che al termine della suddetta fase di test le imprese distributrici, in analogia a quanto già previsto per tutte le altre tipologie di unità di produzione, trasmettano a Terna i dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW distintamente per ciascun punto di immissione (a decorrere dal 1 maggio del 2022);
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso gli orientamenti delineati ed inoltre:
 - hanno ribadito la necessità di procedere ad uniformare le modalità di invio a Terna dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW con quelle valide per tutte le altre unità di produzione e confermato la congruità delle tempistiche di implementazione prospettate in consultazione;
 - hanno chiesto di eliminare o di rendere facoltativa la previsione di una fase di parallelo tra la vecchia e la nuova regolazione, in quanto il parallelo dei flussi rappresenta un ulteriore aggravio implementativo, e di valutare l'opportunità di razionalizzare gli scambi informativi dei dati di misura rispetto ai diversi soggetti verso i quali ancora oggi le imprese distributrici sono obbligate ad interfacciarsi (tra cui, Sistema Informativo Integrato, GSE, Terna), ciò per evitare duplicazioni e parcellizzazioni anche alla luce delle previsioni contenute nel decreto legislativo 199/21 di recente approvazione;
 - Terna ha, tra l'altro, evidenziato:
 - a) e confermato l'opportunità, anche in considerazione del consistente incremento dei dati dovuto non solo a quanto oggetto di consultazione, ma anche agli scenari evolutivi (passaggio del periodo rilevante al quarto d'ora), di effettuare un cambio strutturale della tecnologia a supporto, prevedendo l'utilizzo dei sistemi *in cloud* e, pertanto, proposto di valutare la possibilità di far decorrere la nuova regolazione a partire dal 1 gennaio 2023 nonché di

prevedere una fase di parallelo in cui i dati di misura sono forniti sia in forma aggregata che puntuale;

- b) che, ai fini della gestione delle rettifiche nelle sessioni di conguaglio, i dati di misura continuino ad essere aggregati dalle imprese distributrici di riferimento e così trasmessi a Terna fino al periodo di competenza corrispondente all'avvio dell'operatività delle nuove modalità di invio;
- il GSE, in qualità di titolare del contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione relativi a unità di produzione 74/08, ha segnalato la necessità di introdurre specifiche modalità operative per rendere facilmente consultabili i dati di misura trasmessi dai gestori di rete a Terna anche alla luce dell'incremento delle misure puntuali che dovranno essere gestite.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 570/2021/R/eel l'Autorità, considerata l'urgenza di attivare le nuove modalità di attribuzione *ex-ante* dell'energia elettrica prelevata ed in particolare di avviare l'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP a partire dal primo quadrimestre del 2022, ha rinviato l'implementazione di quanto proposto con il documento per la consultazione 435/2021/R/eel in relazione all'invio puntuale dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW anche alla luce della necessità di approfondire le esigenze poste in evidenza da Terna in risposta al citato documento per la consultazione;
- dagli esiti della sessione "SEM2 2019" e "SEM2 2020", in relazione ai conguagli dei 5 anni precedenti, sono emerse discrepanze tra i dati di misura trasmessi al GSE e utilizzati dal medesimo GSE per la remunerazione degli operatori rientranti nel proprio contratto di dispacciamento e quelli trasmessi a Terna per il processo di *settlement*;
- per sanare tali anomalie e pervenire a una determinazione definitiva e univoca delle partite economiche di *settlement* da parte di Terna, si è resa necessaria l'apertura di una sessione straordinaria di conguaglio nell'ambito della quale Terna e il GSE hanno avviato attività finalizzate a identificare e applicare azioni potenzialmente risolutive dei disallineamenti riscontrati e richiesto alle imprese distributrici, con la lettera del 17 dicembre 2020, il rinvio dei dati di misura dell'energia elettrica immessa da un ben definito elenco di unità di produzione per il periodo maggio 2013 - aprile 2015;
- dagli esiti della sessione straordinaria di conguaglio di *settlement* relativa alle partite gestite nelle SEM2 2019-2020, resi noti all'Autorità con la lettera del 14 gennaio 2022, emerge rafforzata l'esigenza di prevedere il passaggio alla gestione puntuale delle misure relative a unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, ciò anche al fine di consolidare le azioni di efficientamento poste in atto da Terna e dal GSE utili per garantire la coerenza tra i dati di misura resi disponibili dai gestori di rete al GSE per il riconoscimento degli incentivi e quelli resi disponibili a Terna per le attività del *settlement*;

- il passaggio alla gestione puntuale dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW va quindi considerato come un passo propedeutico e necessario per l'efficientamento nella gestione dei dati di misura anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 199/21, nonché funzionale alla definizione di procedure che garantiscano l'ottimizzazione degli scambi informativi e del loro contenuto tra i diversi soggetti e che, conseguentemente, possano agevolmente confluire nell'ambito di una gestione centralizzata secondo quanto prospettato dal richiamato decreto legislativo e dalla deliberazione 122/2022/R/eel;
- Terna, nell'ambito di alcune ulteriori interlocuzioni avute per le vie brevi, ha peraltro:
 - confermato le esigenze espresse nell'ambito delle proprie osservazioni al documento per la consultazione 435/2021/R/eel in merito ai tempi necessari all'avvio delle nuove modalità di invio dei dati di misura dell'energia elettrica immessa;
 - ribadito la necessità, qualora si modificasse il TIS al fine di eliminare la trasmissione aggregata da parte delle imprese distributrici dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, di prevedere che le partite di SEM2 relative agli anni di competenza delle SEM antecedenti all'entrata in vigore della predetta modifica continuino a prevedere la trasmissione aggregata delle suddette misure;
 - sottolineato la necessità, in merito alle tempistiche di invio delle misure e stante il notevole incremento del numero di dati da aggregare e trattare, di poter disporre dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW entro i medesimi termini previsti per le unità di produzione non appartenenti a tale tipologia, in particolare con riferimento all'invio dei dati rettificati in esito all'attività di verifica di cui all'articolo 72bis del TIS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche in ragione del superamento della disciplina dello scambio sul posto come previsto dal decreto legislativo 199/21, confermare, in linea generale, gli orientamenti presentati nei documenti per la consultazione 361/2020/R/eel e 435/2021/R/eel in relazione all'invio dei dati di misura puntuali anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, prevedendo che siffatta modifica normativa abbia effetti a partire dai dati di competenza del mese di gennaio 2023;
- accogliere le osservazioni rappresentate dagli operatori in merito alla non opportunità di prevedere una fase di test preliminari obbligatoria al fine di accertare la piena affidabilità delle nuove modalità di invio dei dati prevedendo, pertanto, che i predetti test preliminari, funzionali ad analizzare il corretto funzionamento dei nuovi flussi di misura, possano essere effettuati solo su richiesta della singola impresa distributtrice e secondo tempistiche e modalità concordate tra le parti;

- definire modalità transitorie di gestione delle sessioni di conguaglio SEM2 al fine di prevedere che la trasmissione delle rettifiche di *settlement* e delle rettifiche tardive, relative ai dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW afferenti a periodi temporali antecedenti al 1 gennaio 2023, venga effettuata dalle imprese distributrici a Terna in forma aggregata;
- prevedere, alla luce della numerosità dei punti di immissione che dovranno essere gestiti, di lasciare, a Terna, un lasso di tempo congruo per effettuare le attività di aggregazione, in particolare nell'ambito del *settlement* mensile, nonché agli utenti del dispacciamento, per quanto concerne le attività di verifica delle rettifiche ai dati di misura prevista ai sensi del comma 72bis del TIS, e stabilire che anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW le misure siano trasmesse da parte delle imprese distributrici a Terna entro i medesimi termini attualmente applicati alle imprese distributrici sottese per l'invio delle misure afferenti alle unità di produzione non appartenenti alla suddetta tipologia, ovvero entro:
 - il 15 di ciascun mese con riferimento al mese precedente in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del *settlement* mensile;
 - il 25 ottobre e il 25 aprile per la determinazione delle partite di conguaglio rispettivamente della SEM1 e della SEM2;
 - il 20 novembre e il 30 maggio di ciascun anno ai fini della verifica delle rettifiche ai dati di misura prevista ai sensi del comma 72bis del TIS rispettivamente della SEM1 e SEM2;
- limitatamente alle immissioni, anche alla luce delle procedure e delle azioni di efficientamento poste in atto da Terna e dal GSE ai fini della determinazione delle partite di conguaglio gestite nelle sessioni straordinarie della SEM2 degli anni 2019-2020, prevedere che sia espletata una procedura di segnalazione e rettifica delle anomalie dei dati di misura trasmessi nell'ambito del *settlement* mensile che dovessero riscontrarsi a fronte delle innovazioni introdotte, finalizzata al superamento di eventuali disallineamenti tra i dati di misura resi disponibili dalle imprese distributrici al GSE, agli altri utenti del dispacciamento e a Terna per il processo di *settlement*;
- a tal fine, necessario prevedere:
 - che Terna definisca, per il periodo gennaio 2023 - aprile 2023, sentito il GSE, una procedura di verifica dei dati trasmessi dalle imprese distributrici, con tempistiche tali da consentire l'eventuale loro rettifica entro i termini stabiliti dal TIS per la determinazione e liquidazione delle partite economiche attinenti la SEM2 2022; in particolare, prevedere che in esito alla rilevazione di eventuali incongruenze rispetto ai dati trasmessi, ciascuna impresa distributtrice, nei termini indicati dalla medesima procedura, sia tenuta alla verifica delle segnalazioni ricevute e alla notifica a Terna e al GSE delle correzioni da apportare;
 - trasmetta all'Autorità, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al comma 71.3 del TIS, con riferimento a ciascuna impresa distributtrice, una relazione

sugli esiti della richiamata procedure con l'evidenza in particolare della numerosità e delle motivazioni delle difformità riscontrate;

- modificare conseguentemente il TIS
- che Terna integri e modifichi il Codice di rete con riferimento al Capitolo 5 e alla convenzione per il servizio di aggregazione misure, di cui allegato A58, del medesimo Codice di Rete, conformemente alle disposizioni riportate nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al TIS:
 - a) all'articolo 9, i commi 9.3, 9.4, 9.6 sono soppressi e il comma 9.2 è sostituito dal seguente comma: “
9.2 Le imprese distributrici comunicano a Terna ai sensi del comma 36.5 i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione connessi alla propria rete.”
 - b) all'articolo 26, comma 26.1, la lettera c) è soppressa;
 - c) dopo il comma 36.4 è inserito il seguente comma: “
36.5 Ciascuna impresa distributtrice, ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, determina e comunica a Terna, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione connesso alla propria rete.”;
 - d) all'articolo 37, comma 37.1, la lettera a) è soppressa;
 - e) all'articolo 38, comma 38.1, la lettera a) è soppressa;
 - f) all'articolo 41, al comma 41.1 le parole “del comma 37.1, lettera a) e del comma 38.1, lettera a)” sono sostituite dalle parole “del comma 36.5”;
 - g) all'articolo 42, il comma 42.1 è sostituito dal presente comma: “
42.1 Qualora un'impresa distributtrice non trasmetta i dati di cui al comma 36.5, al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica Terna utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributtrice fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, Terna considera il suddetto dato pari a zero.”;
 - h) ll'articolo 42, il comma 42.4 è soppresso;
 - i) all'articolo 43, comma 43.1:
 - dopo le parole “I dati comunicati dalle imprese distributrici” sono inserite le parole “ai sensi del comma 36.5, i dati comunicati dalle imprese distributrici”
 - alla lettera a), le parole “relative ai punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW” sono sopresse;

- alla lettera b) le parole “ai fini dell’aggregazione delle misure delle immissioni relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW e” sono soppresse;
- j) all’articolo 51, i commi 51.2 e 51.3 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 51.2 Le rettifiche di *settlement* sono le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna entro:
 - a) il 25 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al giorno 15 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione;
 - b) il 10 maggio dell’anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area e ai punti di prelievo trattati su base oraria.
 - 51.3 Le rettifiche tardive sono:
 - a) le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna successivamente al:
 - i) 25 aprile dell’anno successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione;
 - ii) 10 maggio dell’anno successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area e ai punti di prelievo trattati su base oraria;
 - b) le rettifiche ai dati rilevanti per i conguagli annuali di cui al Titolo IV del presente provvedimento, comunicate a Terna successivamente al 10 maggio dell’anno successivo a quello di competenza.”;
- k) all’articolo 52.2, lettera b, il punto iii) è soppresso;
- l) alla SEZIONE 3, prima dell’articolo 69. è inserito il seguente articolo: “

Articolo 68bis

Obblighi comuni a tutte le imprese distributrici relativi ai dati di misura delle immissioni

- 68bis.1 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, ciascuna impresa distributtrice:
 - a) entro il 25 ottobre, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5, relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) entro il 25 aprile, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5, relativi all’anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.
- 68bis.2 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, entro il 25 aprile ciascuna impresa distributtrice determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5 relativi

al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

68bis.3 Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 68bis.2.”;

m) all'articolo 69, comma 69.1, la lettera a) e le parole “lettera a, punto ii) e” della lettera b) sono soppresse;

n) all'articolo 69, comma 69.2:

- alla lettera a), il punto i) e le parole “lettera a, punto ii) e” del punto ii) sono soppresse;
- alla lettera b), il punto i) e le parole “lettera a, punto ii) e” del punto ii) sono soppresse;

o) all'articolo 69, comma 69.4, la lettera a) è soppressa;

p) all'articolo 70, il comma 70.1 è soppresso;

q) all'articolo 70, comma 70.2, la lettera a) è soppressa;

r) all'articolo 71, comma 71.1, le parole:

- “10 novembre” sono sostituite dalle parole “5 novembre”;
- “dei commi 69.1, lettera a) e 70.1, lettera a)” sono sostituite dalle parole “del comma 68bis.1, lettera a)”;

s) all'articolo 71, comma 71.1bis, le parole “dei commi 69.1, lettera a) e 70.1, lettera a)” sono sostituite dalle parole “del comma 68bis.1, lettera a)”;

t) all'articolo 71, il comma 71.1ter è sostituito dal presente comma: “

71.1ter Con riferimento alla SEM2 e alle sessioni di conguaglio tardivo, Terna:

- a) entro il 10 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di immissione, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.1, lettera b), funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza del medesimo utente relative all'anno precedente;
- b) entro il 10 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di immissione, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.2 funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche tardive ai dati di misura delle immissioni di competenza del medesimo utente;
- c) entro il 15 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di prelievo, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 70.2, lettera b), funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche tardive di competenza del medesimo utente.”

u) all'articolo 71, comma 71.2:

- lettera a), le parole “dei commi 69.2 lettera a), punto i) e 70.1, lettera b)” sono sostituite dalle parole “del comma 68bis.1, lettera b),”;
- lettera c), le parole “dei commi 69.2 lettera b), punto i) e 70.2” sono sostituite dalle parole “dei comma 68bis.2 e 70.2, lettera b),”;
- v) all’articolo 72bis, dopo il comma 72bis.1bis è inserito il seguente comma: “
72bis.1ter Le imprese distributrici sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1 verificano l’effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, rettificano:
 - a) entro il 20 novembre i dati comunicati ai sensi del comma 68bis.1, lettera a), a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM1;
 - b) entro il 30 maggio i dati comunicati ai sensi del comma 68bis.1, lettera b), e del comma 68bis.2 a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM2.”;
- w) all’articolo 72bis, comma 72bis.2, la lettera a) è soppressa e alla lettera b) le parole “a Terna e” sono sostituite dalle parole “lettera b), punto iii),”;
- x) all’articolo 72bis, comma 72bis.3:
 - la lettera a) è soppressa;
 - alla lettera b), le parole “del comma 70.1, lettera b) e 70.2” sono sostituite dalle parole “del comma 70.2, lettera b),”;
- y) all’articolo 72bis, comma 72bis.4 le parole “ai sensi degli articoli 69 e 70” sono sostituite dalle parole “ai sensi degli articoli 68bis, 69 e 70”;
- z) all’articolo 73, comma 73.1, le parole “I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.1, 69.2, 70.1, 70.1bis e 70.2 e dal SII ai sensi dei commi 71bis.5 e 71bis.6 sono determinati facendo riferimento:” sono sostituite dalle parole “I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 68bis, 69.1, 69.2, 70.1bis e 70.2 e dal SII ai sensi dei commi 71bis.5 e 71bis.6 sono determinati facendo riferimento:”;
- aa) all’articolo 74, il comma 74.3, è sostituito dal seguente: “
74.3 Qualora un’impresa distributtrice non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 68bis.1 e 68bis.2, Terna, limitatamente ai punti di immissione localizzati nell’area di competenza dell’impresa distributtrice inadempiente, considera nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributtrice.”;
- bb) all’articolo 75, comma 75.1, le parole “I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’Articolo 69” sono sostituite dalle parole “I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dell’Articolo 68bis, i dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’Articolo 69”;
- cc) dopo l’articolo 82 è inserito il seguente articolo: “

Articolo 83

Disposizioni transitorie per anni successivi al 2022 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura delle immissioni gestite in SEM2

- 83.1 A partire dall'anno 2023, con riferimento ai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative all'energia elettrica complessivamente immessa comunicata in relazione agli anni antecedenti al 2023, esclusivamente con riferimento a tali rettifiche e fino a quando queste potranno essere considerate nell'ambito della SEM2, si applicano gli obblighi informativi previsti ai sensi del presente Articolo.
- 83.2 Ciascuna impresa distributrice sottesa con riferimento ai punti di immissione di cui al comma 83.1 connessi alla propria rete:
- i. entro il 25 aprile 2023, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese dell'anno 2022 qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* rispetto alle comunicazioni effettuate ai fini della determinazione delle partite economiche del *settlement* mensile del medesimo anno;
 - ii. entro il 25 aprile di ciascun anno successivo al 2022, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive rispetto alle comunicazioni del *settlement* mensile dei medesimi anni.
- 83.3 Entro il 10 maggio, ciascuna impresa distributrice di riferimento, con riferimento ai punti di immissione di cui al precedente comma 83.1 determina e comunica a Terna, relativamente alla propria area di riferimento,
- i. i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese dell'anno 2022 qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* rispetto alle comunicazioni effettuate ai fini della determinazione delle partite economiche del *settlement* mensile del medesimo anno,
 - ii. i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive rispetto alle comunicazioni del *settlement* mensile dei medesimi anni
- ai fini degli obblighi informativi previsti ai commi 71.1ter, 71.2 e della verifica di cui all'Articolo 72bis.

- 83.4 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del presente articolo sono determinati facendo riferimento ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica.
- 83.5 Qualora un'impresa distributtrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 83.2, l'impresa distributtrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di immissione localizzati nell'area di competenza dell'impresa distributtrice sottesa inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributtrice.
- 83.6 I dati comunicati dalle imprese distributtrici ai sensi del presente articolo, come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 72bis, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati.”
2. di prevedere che le modifiche al TIS di cui al punto 1 abbiano effetti a decorrere dal 1 gennaio 2023;
 3. di prevedere che Terna modifichi il Codice di rete coerentemente con le disposizioni riportate nel presente provvedimento;
 4. di prevedere che ciascuna impresa distributtrice possa richiedere a Terna, con le modalità definite dalla medesima Terna, una fase di parallelo gestionale di tre mesi in cui i dati di misura relativi all'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano inviati a Terna sia puntualmente per ciascuna unità di produzione sia mediante i flussi di misura attualmente esistenti;
 5. di prevedere che Terna:
 - definisca, per il periodo gennaio 2023 - aprile 2023, sentito il GSE, una procedura di verifica dei dati trasmessi dalle imprese distributtrici, con tempistiche tali da consentire l'eventuale loro rettifica entro i termini stabiliti dal TIS per la determinazione e liquidazione delle partite economiche attinenti la SEM2 2022; in particolare, prevedere che in esito alla rilevazione di eventuali incongruenze rispetto ai dati trasmessi, ciascuna impresa distributtrice, nei termini indicati dalla medesima procedura, sia tenuta alla verifica delle segnalazioni ricevute e alla notifica a Terna e al GSE delle correzioni da apportare;
 - trasmetta all'Autorità, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al comma 71.3 del TIS, con riferimento a ciascuna impresa distributtrice, una relazione sugli esiti della richiamata procedura con l'evidenza in particolare della numerosità e delle motivazioni delle difformità riscontrate;
 6. di trasmettere a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il presente provvedimento;
 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIS, come modificato ai sensi del presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini